

MOZIONE

ALT! (Applicazione dell'iniziativa popolare per l'attuazione dell'espulsione dei criminali stranieri che commettono reati)

del 21 settembre 2015

Sul sito Internet del Canton Ticino campeggia il seguente comunicato:

AVVISO

Per decisione della Direzione del Dipartimento delle istituzioni, da aprile 2015, tutte le domande intese ad ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso:

- di dimora "B" UE/AELS
- di lavoro per frontalieri "G" UE/AELS

devono essere corredate, se ottenibili:

dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti recenti (emessi da non più di 3 mesi), rilasciati dalle Autorità competenti del Paese di origine del richiedente.

Bellinzona, aprile 2015

Decisione ineccepibile, un ottimo cross potremmo definirlo in termini calcistici. Da notare, tra l'altro, che anche i sottoscritti firmatari hanno presentato il proprio casellario giudiziale al momento della propria candidatura. Per non parlare di tutte le volte che è necessario produrlo per accedere a concorsi pubblici. Fin qui siamo confrontati con una scelta non solo legittima, ma più che dovuta nei confronti dei cittadini che reclamano giustamente una maggior sicurezza e un miglior controllo delle persone che entrano sul nostro territorio. Molte di queste persone in Ticino concordano inoltre sul fatto che il rifiuto di erogare un permesso a chi ha perpetrato crimini gravi debba essere automatico. In buona sostanza ciò che ha proposto l'UDC a mezzo dell'iniziativa per l'espulsione dei criminali stranieri allorché delinquono sul nostro territorio. Un'iniziativa sostenuta in complesso dal Popolo svizzero tanto da decretarne il suo successo e in particolare dal popolo ticinese con più del 60%.

La presentazione di un casellario giudiziale macchiato deve prevedere, a mente dei firmatari, un automatico diniego del permesso, in perfetta consonanza con quanto richiesto dall'iniziativa approvata il 28 novembre 2010.

Il presente atto parlamentare chiede dunque che il Consiglio di Stato abbia ad applicare come primo Cantone, per motivi di ordine pubblico, il catalogo dei reati e le regole previsti dall'iniziativa popolare per l'attuazione dell'espulsione dei criminali stranieri che commettono reati. Il Consiglio federale e le camere federali hanno già dato prova di immobilismo e di inaffidabilità in questo ambito tanto che, come riferito dal CdT in data 11 marzo 2015, in aula, "l'UDC ha rinfacciato alla maggioranza di non rispettare la volontà popolare con l'inclusione nella legge di eccezioni all'espulsione automatica. Il presidente del partito, Toni Brunner (SG), ha parlato di provocazione da parte della maggioranza che si è rimangiata quanto deciso un anno fa e si è detto convinto di avere dietro di sé la maggioranza del popolo qualora si dovesse votare sull'iniziativa detta di attuazione".

Regole chiare permettono decisioni chiare. Ricorrere alla giurisprudenza, all'arbitrio e all'interpretazione per sua natura rischia di mettere in difficoltà i funzionari preposti alla decisione, si presta a cambiamenti di opinione in funzione della conduzione del servizio o dell'orientamento politico. Da notare infine che uno Stato che si dota di regole chiare inietta un potente antidoto per far sì che persone con trascorsi criminali non credano di poter accedere al nostro territorio. Queste persone devono sapere che il Canton Ticino è determinato e che intende essere da esempio a tutta la Svizzera nel rispetto della volontà popolare.

Marco Chiesa

Badasci - Filippini - Pamini - Paparelli - Pinoja

**Iniziativa popolare federale
"Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati
(Iniziativa per l'attuazione)"**

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999¹ sono modificate come segue:

Art. 197 n. 9 (nuovo)

9. *Disposizione transitoria direttamente applicabile dell'art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)*

¹ Ai fini dell'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati si applicano le disposizioni seguenti:

I. *Espulsione*

1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
 - a. omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale, CP²), assassinio (art. 112 CP), omicidio passionale (art. 113 CP);
 - b. lesioni personali gravi (art. 122 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP);
 - c. effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto (art. 139 CP), del danneggiamento (art. 144 CP) e della violazione di domicilio (art. 186 CP);
 - d. furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP), rapina (art. 140 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), estorsione qualificata (art. 156 n. 2, 3 e 4 CP), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP);
 - e. truffa (art. 146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali (n. V.1);
 - f. tratta di esseri umani (art. 182 CP), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184 CP), presa d'ostaggio (art. 185 CP);
 - g. coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP);
 - h. genocidio (art. 264 CP), crimini contro l'umanità (art. 264a CP), crimini di guerra (art. 264b–264j CP);
 - i. infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti (LStup).
2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti questi è già

¹ RS 101

² RS 311.0

³ RS 812.121

stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:

- a. lesioni personali semplici (art. 123 CP), abbandono (art. 127 CP), rissa (art. 133 CP), aggressione (art. 134 CP);
 - b. violazione di domicilio (art. 186 CP) in combinato disposto con danneggiamento (art. 144 CP) oppure furto (art. 139 n. 1 CP)
 - c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP), abuso per mestiere di carte- chèques o di credito (art. 148 cpv. 2 CP), usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP);
 - d. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);
 - e. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 1 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), pornografia (Art. 197 n. 3 CP);
 - f. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP);
 - g. contraffazione di monete (art. 240 cpv. 1 CP), alterazione di monete (art. 241 cpv. 1 CP);
 - h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260^{quater} CP), finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP);
 - i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), violazione del bando (art. 291 CP);
 - j. denuncia mendace (art. 303 n. 1 CP), riciclaggio di denaro qualificato (art. 305^{bis} n. 2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione (art. 307 cpv. 1 e 2 CP);
 - k. infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005⁴ sugli stranieri;
 - l. infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStup.
3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l'espulsione è pronunciata appena l'interessato sia condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.
 4. Si può rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa disculpante (art. 16 CP) o in stato di necessità disculpante (art. 18 CP).
 5. A prescindere dallo statuto riconosciuto dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.

⁴ RS 142.20

II. Termine di partenza e divieto d'entrata

1. Se pronuncia l'espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.
2. In caso di condanna secondo il numero I.1, la durata del divieto d'entrata è di almeno 10 anni.
3. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

III. Esecuzione

1. L'autorità cantonale competente esegue senza indugio l'espulsione appena la condanna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.
2. L'espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono motivi cogenti ai sensi dell'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
3. Nel prendere la sua decisione, l'autorità cantonale competente presume che l'espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998⁵ sull'asilo non viola l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
4. Se sono invocati motivi di cui all'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l'autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva.

IV. Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni concernenti l'espulsione e le sue modalità d'esecuzione prevalgono sul diritto internazionale non cogente. Per diritto internazionale cogente s'intende esclusivamente il divieto della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione e della schiavitù, nonché il divieto di respingere una persona verso uno Stato in cui rischia di essere uccisa o torturata.

V. Abuso di prestazioni sociali

1. Chiunque indebitamente ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri prestazioni dell'aiuto sociale o di un'assicurazione sociale fornendo indicazioni false o incomplete, tacendo fatti essenziali o in altro modo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, salvo che un'altra disposizione commini una pena più severa.
2. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

² Il capoverso 1 è direttamente applicabile.

⁵ RS 142.31